



Consac gestioni idriche S.p.A.  
C.F. 00182790659  
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA

2^ SEDUTA del 20-06-2019

**Procedura aperta per l'individuazione del contraente a cui affidare la fornitura di energia elettrica per il periodo di un anno, ai sensi degli artt. 59, 60 e 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 – importo annuale lordo a base d'asta € 4.000.000,00 oltre IVA.**

Il giorno 20-06-2019 ore: 11:34, presso l'ufficio Gare e Appalti Consac gestioni idriche spa, sito al 2° piano della sede legale di Via O. Valiante, 30 di Vallo della Lucania (SA), si riunisce la commissione in seconda seduta, così come da Avviso n. prot. 7989 del 18 giugno 2019, per la gara: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE IN MT E BT DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SETTORI SPECIALI) PERIODO MESI 12.

La Commissione di gara, nominata con determinate del RUP dell'affidamento n.7700 del 24/05/2019 e n.7743 del 29/05/2019, prevista dall'art.77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 26 del vigente "Regolamento per la disciplina dei Contratti", è composta dai Signori:

- 1) Presidente: ing. Felice Lucia
- 2) Commissario: ing. Giovanna Ferro
- 3) Commissario: ing. Rossella Femiano

Funge da Segretario verbalizzante la dr.ssa Maria Rosaria Pirfo in qualità di RUP per l'affidamento, giusta nomina n. prot. 65 dell'8.01.2019, e Responsabile Ufficio Gare e Appalti.

Sono presenti i signori:

Geom. Giulio Rizzo – Ufficio Gare e Appalti Consac gestioni idriche spa – teste;

P.E. Antonio Federico Energy Manager Consac gestioni idriche spa – teste e supporto tecnico (su richiesta del Presidente).

Il Presidente fa presente che:

il Sig. Bruno Sereni, in qualità di Titolare e Amministratore Unico della Società Ecoenergia srl – P.I. 09118690966 con sede legale nel comune di Milano, ha trasmesso in data 19 giugno una nota email prot.n.7058 del 20.06.2019 comunicando che l'Azienda Ecoenergia srl non potrà essere fisicamente presente alla seduta per motivi improrogabili.

Si dà quindi inizio al seggio di gara.

Il Presidente fa presente che:

con propria mail del 30 maggio 2019 ore 16:54, facendo riferimento alla prima seduta di gara tenutasi nella stessa data, nel corso della quale, dal controllo della documentazione amministrativa presentata dall'unica impresa partecipante, sono emerse delle anomalie attinenti anche agli aspetti propriamente giuridici, così come riportato dettagliatamente nel verbale di gara del 30 maggio 2019 prot. n. 7766 visto l'importo considerevole della gara e poiché trattasi dell'attuale fornitore di energia elettrica di Consac, ha richiesto al RUP, in qualità di Presidente della gara in oggetto, un ulteriore supporto legale.

Il RUP, prendendo atto di ciò, ha chiesto con PEC del 3 giugno 2019 alla Mediaconsult srl, Società di caratura nazionale esperta e referenziata in gestione di gare di appalto, una consulenza mediante supporto tecnico – legale alla gara formulando alla stessa un quesito relativo a quanto emerso durante il seggio di gara e nello specifico quanto riportato di seguito:


Il giorno 30-05-2019 veniva esperita la procedura telematica per la gara: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE IN MT E BT DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SETTORI SPECIALI) PERIODO MESI 12. La Commissione di gara, dal controllo della documentazione amministrativa prodotta dall'impresa partecipante ha rilevato le seguenti anomalie:

1. Le idonee referenze bancarie non sono state presentate secondo l'allegato F previsto negli atti di gara;
2. "Il contratto di dispacciamento con TERNA S.p.A" risulta scaduto.

3. La Commissione nel procedere alla verifica dei requisiti di idoneità professionale ha acquisito d'ufficio il camerale rilevando che in data 1/03/2018 è stato notificato Decreto N.9424/2014 R.G.N.R. e NR.287/2016 R.G. G.I.P. emesso dal Tribunale di Perugia che dispone il sequestro preventivo della quota di partecipazione al capitale sociale della società Ecoenergia srl di proprietà del sig. Sereni Bruno (amministratore unico dell'azienda). In data 14/03/2018 è stato notificato provvedimento di nomina del dr. Antonio Di Leo quale amministratore giudiziario ai fini della gestione delle quote societarie con prosecuzione delle attività aziendali. Si precisa che quanto emerso dalla visura camerale non era stato segnalato in sede di presentazione della documentazione amministrativa da parte dell'impresa partecipante. Le quote sociali di € 260000 sono per € 250.000 di proprietà di Sereni Bruno (vincolato da provvedimento giudiziario) e per € 10.000 di Liviabella Michele. La Stazione Appaltante ha chiesto di sapere se, ai sensi dell'art. 80,c.5 ed altri del D. Lgs 50/2016, le informazioni acquisite rispetto al sequestro preventivo e non dichiarate dall'impresa partecipante in sede di offerta, costituiscono motivo di esclusione dalla gara tenuto conto della sussistenza o meno dei requisiti di "affidabilità" ed "integrità dell'impresa".

In data 13/06/2019 prot. 6777 Mediaconsult srl ha riscontrato l'istanza rilevando che sussistono i presupposti per l'attivazione del soccorso istruttorio nei confronti dell'impresa partecipante così come meglio dettagliato nella nota rimessa in Allegato 1.

Per quanto riguarda l'ammissibilità alla gara di un'impresa destinataria di un sequestro preventivo della quota di partecipazione al capitale sociale, è stata segnalata da Mediaconsult srl la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, 14.1.2019 n.291 che ha stabilito che il sequestro preventivo, misura cautelare reale, ha per sua propria natura carattere provvisorio ed è fondato su un accertamento sommario ove prevale l'interesse ad evitare gli ulteriori possibili effetti dei reati che si ipotizza siano stati commessi. Gli effetti che il sequestro preventivo è destinato a produrre al di fuori del processo penale vanno indagati tenendo a mente il principio della presunzione di innocenza, a copertura costituzionale, in combinato disposto con il principio di tassatività delle cause di esclusione.



Alla luce di queste coordinate ermeneutiche, Mediaconsult srl ha riportato le conclusioni della sezione secondo la quale il sequestro preventivo, per le sue proprie caratteristiche, non integra alcuna delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 80 del Codice e nello specifico dai commi 1,3,4,5 della stessa disposizione.

Inoltre l'amministratore giudiziario, su formale richiesta del RUP, Dott. Antonio Di Leo con note del 5/06/2019 e del 6/06/2019, rimesse nell'Allegato 2, ha specificato che l'Azienda Ecoenergia srl rispetta i requisiti professionali sanciti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016.

Tenuto conto di quanto rilevato, la Commissione stabilisce di proporre l'istituto del soccorso istruttorio ex art.83 comma 9, previsto nel disciplinare di gara al punto 9, chiedendo, a pena di esclusione, all'impresa di sanare, entro il 27 giugno ore 9,00, le carenze di cui sopra, producendo i seguenti documenti:

- Integrazione delle idonee referenze bancarie da presentare mediante l'allegato F di cui al comma 5 punto 8 del disciplinare di gara;
- Copia conforme all'originale del contratto di dispacciamento con Terna spa vigente alla data di presentazione della domanda di partecipazione, come richiesto al comma 7 punto 8 del disciplinare di gara;
- Requisiti di ordine tecnico organizzativi ed economico finanziari, di cui al punto 6 del disciplinare, specificando il fatturato specifico di impresa per la quota della sola vendita di energia elettrica negli ultimi tre esercizi sociali chiusi;
- Al punto b dei requisiti, di cui al punto precedente, specificare il dettaglio delle forniture diviso per i singoli anni.

Pertanto, la Commissione stabilisce di riaggiornare la seduta al giorno 27 giugno ore 11,00, disponendo la trasmissione del presente verbale, con relativi allegati, al RUP per l'affidamento ed al partecipante alla procedura di gara, nonché la pubblicazione sul profilo del committente e sulla piattaforma telematica.

Alle h. 14,10 si chiude la seduta.

Prot. 8038

20 GIU. 2019

IL PRESIDENTE DELLA GARA


Felice Lucia  


I COMMISSARI

1) Commissario: Giovanna Ferro



2) Commissario: Rossella Femiano



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Maria Rosaria Pirro)  


I TESTI

Geom. Giulio Rizzo  


P.E. Antonio Federico  


ALLEGATO 1  
AL VERBALE DEL  
20/06/2018

pirfo@consac.it

**Da:** Mediaconsult Srl <mariateresa.colamorea@mediaconsult.it>  
**Inviato:** giovedì 13 giugno 2019 13:37  
**A:** pirfo@consac.it  
**Oggetto:** SERVIZIO ADR - SINGOLO QUESITO  
**Allegati:** ADR SINGOLO QUESITO.pdf

alla c.a. della Dottoressa Pirfo,

facendo seguito a conferma d'ordine relativa al servizio ADR risposta a singolo quesito per precisare quanto in nota allegata.


In attesa di riscontro e a disposizione per chiarimenti e/o informazioni, porgo cordiali saluti

-----  
**Avv. Maria Teresa Colamorea**

Mediaconsult srl  
tel.: 0883.31.05.04 int: 222  
fax: 0883.57.01.89

[mariateresa.colamorea@mediaconsult.it](mailto:mariateresa.colamorea@mediaconsult.it)  
[www.mediaconsult.it](http://www.mediaconsult.it)

-----  
Ai sensi del Regolamento (UE) n.679/2016 ("GDPR") si precisa che le informazioni contenute nella presente mail sono dirette esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservate, con divieto di diffusione e di utilizzo, salva espressa autorizzazione. Chiunque riceva questa e-mail per errore, è pregato di eliminarla dandocene gentilmente comunicazione all'indirizzo di posta elettronica [info@mediaconsult.it](mailto:info@mediaconsult.it)



Mail priva di virus. [www.avast.com](http://www.avast.com)

consac partizioni s.p.a. s.p.a.  
13/06/19  
6777

\* [Handwritten signatures and initials]

ALLEGATO 1  
AL VERBALE DEL  
20/06/2019



Gentilissima Dottoressa Pirfo,

in riscontro a sua conferma d'ordine del giorno 3 giugno u.s. relativa al servizio "ADR SINGOLO QUESITO" si precisa quanto di seguito.

**1) Per quanto riguarda le referenze bancarie.** Tar Campania, Napoli, sentenza n. 1972 del 9 aprile 2019: "Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, queste non devono essere consacrate in formule sacramentali, essendo sufficiente, per la loro idoneità, l'indicazione della correttezza e puntualità dei rapporti tra la cliente e l'istituto bancario (Cons. Stato, sez. IV, 15 gennaio 2016, n. 108)."

In particolare, le referenze bancarie vanno considerate "idonee" qualora gli istituti bancari abbiano riferito sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, con particolare riguardo alla correttezza e puntualità di queste nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, che siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso (Cons. Stato, sez. III, 27 giugno 2017, n. 3134; IV, 29 febbraio 2016, n. 854; IV, 22 novembre 2013, n. 5542).

**Quindi, nell'ipotesi in cui la referenza prodotta dall'impresa concorrente non si riveli idonea a questo scopo, perché quanto ivi attestato non sia ritenuto sufficiente dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima è tenuta a soccorrere l'impresa mediante l'ampio potere di regolarizzazione previsto dal codice dei contratti (Cons. St., sez. V, 21 giugno 2017, n. 3132).**

Le referenze bancarie, inoltre, sono suscettibili di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, che ha anche la possibilità di richiedere la loro integrazione mediante altra documentazione (**Consiglio di Stato sez. III 3/8/2018 n. 4810** Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2019, n. 2351).

**2) Per quanto riguarda i limiti al soccorso istruttorio.** Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità

Mediaconsult srl - Sede legale: Via Palmitessa, 40 - 76121 Barletta (BT) P. IVA e C. Fisc.: 07189200723 - Cap. Soc.: € 12.000,00 i.v. REA: BA - 538906

*[Handwritten signatures and initials]*

ALLEGATO 1  
AL VERBALE DEL  
20/06/2019

essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

**L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.**

**3) Per quanto riguarda l'ammissibilità alla gara di un'impresa destinataria di un sequestro preventivo della quota di partecipazione al capitale sociale si segnala sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 14.1.2019, n. 291.**

Il Consiglio di Stato, Sezione V, afferma che il sequestro preventivo, misura cautelare reale, ha per sua propria natura carattere **provvisorio** ed è fondato su un accertamento sommario ove prevale l'interesse ad evitare gli ulteriori possibili effetti dei reati che si ipotizza siano stati commessi. Gli effetti che il sequestro preventivo è destinato a produrre al di fuori del processo penale vanno indagati tenendo a mente il principio della **presunzione di innocenza**, a copertura costituzionale, in combinato disposto con il principio di **tassatività** delle cause di esclusione.

Alla luce di queste coordinate ermeneutiche, la Sezione conclude che il sequestro preventivo, per le sue proprie caratteristiche, **non integra alcuna delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 80 del Codice** e nello specifico dai commi 1, 3 4 e 5 della stessa disposizione.

Ufficio Consulenza

★





**pirfo@consac.it**

ALLEGATO  
AL VERBALE DEL

**Da:** info@consac.it  
**Inviato:** giovedì 13 giugno 2019 14:57  
**A:** pirfo@consac.it  
**Oggetto:** I: SERVIZIO ADR - SINGOLO QUESITO  
**Allegati:** ADR SINGOLO QUESITO.doc

20/06/2019



**consac gestioni idriche spa**

**Tel:** 0974 75 622

**Numero Verde:** 800 831 288

**Fax:** 0974 65 623

**Mobile:** +39 327 44 82 117

**Mail:** [info@consac.it](mailto:info@consac.it)

**Web:** [www.consac.it](http://www.consac.it)


Gentile Utente,

desideriamo informarla che abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla privacy in conformità al nuovo Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e la invitiamo a visionarla sul sito [www.consac.it/privacy-policy/](http://www.consac.it/privacy-policy/)

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e della normativa vigente precisiamo che le informazioni contenute in questo messaggio e i suoi allegati sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene tempestiva comunicazione all'indirizzo email: [privacy@consac.it](mailto:privacy@consac.it).

Grazie.

 Rispetta l'ambiente. Hai davvero bisogno di stampare questa mail?

**Da:** Avv. Maria Teresa Colamorea <[mariateresa.colamorea@mediagraphic.it](mailto:mariateresa.colamorea@mediagraphic.it)>  
**Inviato:** martedì 11 giugno 2019 15:35  
**A:** info@consac.it  
**Oggetto:** SERVIZIO ADR - SINGOLO QUESITO

alla c.a. della Dottoressa Pirfo,

facendo seguito a conferma d'ordine relativa al servizio ADR risposta a singolo quesito per precisare quanto in nota allegata.



In attesa di riscontro e a disposizione per chiarimenti e/o informazioni, porgo cordiali saluti

-----  
**Avv. Maria Teresa Colamorea**

MediaGraphic srl

tel.: 0883.52.71.71 int: 222

fax: 0883.57.01.89

[mariateresa.colamore@mediagraphic.it](mailto:mariateresa.colamore@mediagraphic.it)  
[www.mediagraphic.it](http://www.mediagraphic.it)

AUGAFO1  
AL VERBALE DEL  
20/06/2019

-----  
Ai sensi del Regolamento (UE) n.679/2016 ("GDPR") si precisa che le informazioni contenute nella presente mail sono dirette esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservate, con divieto di diffusione e di utilizzo, salva espressa autorizzazione. Chiunque riceva questa e-mail per errore, è pregato di eliminarla dandocene gentilmente comunicazione all'indirizzo di posta elettronica [info@mediagraphic.it](mailto:info@mediagraphic.it)

Mail priva di virus. [www.avast.com](http://www.avast.com)

h  
A [signature] [signature] [signature]



ALLEGATO 2  
AL VERBALE DEL  
20/06/2019

appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it

**Da:** STUDIO DI LEO - P.E.C. <antonio.dileo286@pec.commercialisti.it>  
**Inviato:** giovedì 13 giugno 2019 10:29  
**A:** appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it  
**Oggetto:** R: POSTA CERTIFICATA: Richiesta informazioni

Buongiorno,  
con riferimento alla Sua richiesta, rappresento che idonea dichiarazione dello scrivente è già stata inviata a mezzo della Società ECONERGIA S.r.l. a CONSAC.  
Peraltro, vincoli di privacy non consigliano la divulgazione dei atti di natura penale e, in specie, del decreto di sequestro giudiziario.  
Restando comunque a disposizione per quant'atro occorra, anche per le vie telefoniche (339/7232128), pogo cordiali saluti.  
Antonio Di Leo

**Da:** Per conto di: appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it [mailto:posta-certificata@pec.aruba.it]  
**Inviato:** martedì 11 giugno 2019 12:51  
**A:** antonio.dileo286@pec.commercialisti.it; studiodileo@studioleo.com  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Richiesta informazioni  
**Priorità:** Alta

### Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 11/06/2019 alle ore 12:51:14 (+0200) il messaggio  
"Richiesta informazioni " è stato inviato da "appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it"  
indirizzato a:  
antonio.dileo286@pec.commercialisti.it studiodileo@studioleo.com  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec2891.20190611125114.10342.456.1.67@pec.aruba.it

13/06/19  
6776

A  
A  
GF  
A

ALLEGATO 02  
AL VERBALE  
DEL 20/06/2019

**appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it**

**Da:** info@pec.ecoenergia.com  
**Inviato:** lunedì 10 giugno 2019 10:05  
**A:** appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it  
**Cc:** federico@consac.it  
**Oggetto:** R: Richiesta informazioni  
**Allegati:** 2019-06-10 10-00.pdf; ecoenergia -dichiarazione A.G..PDF; ecoenergia info per consac.PDF; R contratto ecoenergiaterna.txt

10/06/19  
6536

Buongiorno

Come da richiesta alleghiamo i documenti richiesti nel verbale di gara e nella pec successiva

Per qualsiasi informazione o chiarimento restiamo a disposizione

Cordiali saluti

**Da:** appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it <appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it>  
**Inviato:** giovedì 6 giugno 2019 13:56  
**A:** info@pec.ecoenergia.com  
**Oggetto:** Richiesta informazioni  
**Priorità:** Alta

Spett.le ECOENERGIA S.R.L.

La scrivente Stazione Appaltante, ai fini del corretto espletamento della PROCEDURA APERTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE IN BT E MT DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SETTORI SPECIALI) - PERIODO MESI 12  
CIG: 7821351F03 - Codice NUTS: ITF35 - CPV: 65310000-9 - Erogazione di energia elettrica, indetta da Consac gestioni idriche spa, chiede le motivazioni per le quali il Tribunale di Perugia – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto il sequestro preventivo della quota di partecipazione al capitale sociale di codesta Società. Inoltre si chiede il recapito telefonico e pec dell'amministratore giudiziario.

In attesa di un Vs sollecito riscontro porgiamo distinti saluti

La Responsabile Ufficio Appalti  
RUP per l'affidamento  
Dr.ssa Maria Rosaria Pirfo



**consac gestioni idriche spa**

**Appalti, servizi e forniture**

**Tel: 0974 75622**

**Fax: 0974 65623**

**Pec: appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it**

**Mail: info@consac.it**

**Web: www.consac.it**

A  
MRF  
SF  
J

ALLEGATO 2  
AL VERBALE DEL 20/06/2019

Gentile Utente,

desideriamo informarLa che abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla privacy in conformità al nuovo Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e la invitiamo a visionarla sul sito [www.consac.it/privacy-policy/](http://www.consac.it/privacy-policy/)

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e della normativa vigente precisiamo che le informazioni contenute in questo messaggio e i suoi allegati sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene tempestiva comunicazione all'indirizzo email: [privacy@consac.it](mailto:privacy@consac.it).

Grazie.

 Rispetta l'ambiente. Hai davvero bisogno di stampare questa mail?



Mail priva di virus. [www.avast.com](http://www.avast.com)

A  
MPP  
B  
[Signature]


ALLEGATO 2  
AL VERBALE DEL  
20/06/2019

**ANTONIO DI LEO**  
**Dottore commercialista**  
**Revisore contabile**  
**Piazza Italia n. 9, 06121 PERUGIA**  
**Tel. 075.5727315**  
**studiodileo@studiodileo.com**  
**antonio.dileo286@pec.commercialisti.it**

**ALLE COMPETENTI AUTORITA' RICHIEDENTI**

Il sottoscritto, dott. Antonio Di Leo, commercialista e revisore contabile in Perugia, iscritto all'Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari sezione Esperti di Gestione Aziendale, nominato Amministratore Giudiziario delle quote di capitale sociale della ECOENERGIA S.r.l. per nominali € 250.000,00, di titolarità di SERENI Bruno, nato a Foligno il 19.12.1974, c.f. SRNBRN74T19D653C; con riferimento alla richiesta di chiarimenti circa le motivazioni che hanno comportato il sequestro delle quote della ECOENERGIA S.r.l., lo scrivente Amministratore Giudiziario rappresenta, nei limiti imposti dai vincoli di segretezza, quanto segue.

1. Il provvedimento di sequestro è stato emanato dall'Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari di Perugia, su richiesta della Procura della Repubblica di Perugia, nell'ambito di un procedimento penale per reati di frode ed evasione fiscale nel settore del commercio di energia elettrica (omesso versamento di accise ed IVA);
2. Gli Uffici Giudiziari hanno accertato che le somme ricavate dagli autori della frode sono state investite in una società di diritto britannico (FEENDOM LTD);
3. FEENDOM LTD, nell'ambito delle sue attività istituzionali di investimento, aveva, tra l'altro, investito la somma di € 250.000,00 sottoscrivendo un aumento di capitale sociale della ECOENERGIA S.r.l., successivamente cedendo le quote sottoscritte al sig. BRUNO SERENI;
4. Gli Uffici Giudiziari Italiani hanno pertanto ritenuto di cautelare l'investimento della società britannica a parziale ristoro della frode posta in essere ai danni dello Stato Italiano;
5. Le autorità inquirenti (Procura della Repubblica di Perugia) hanno notificato la conclusione delle indagini ed hanno individuato i soggetti responsabili delle condotte sopra indicate;
6. Per quanto sopra e da quanto emerge dal provvedimento di conclusione delle indagini si specifica che la società ECOENERGIA S.r.l. **non è coinvolta a nessun titolo** nella vicenda giudiziaria e peraltro, direttamente, neanche la società FEENDOM LTD;



ALLEGATO 2  
AL VERBALE DEL  
20/06/2019



7. Nessuno degli attuali amministratori è coinvolto nella vicenda giudiziaria, tanto che le cariche sociali sono state integralmente confermate;
8. Lo scrivente Amministratore Giudiziario è stato incaricato dal Tribunale di gestire le partecipazioni garantendo la *continuità aziendale* con normale *prosecuzione delle attività*;
9. In tale ottica sono stati concordati piani di sviluppo aziendale e di autofinanziamento mediante rinuncia a distribuzione di dividendi societari e conseguente reinvestimento nella gestione aziendale, come deliberato in sede di approvazione del bilancio al 31.12.2017, nonché interventi tesi ad agevolare l'ingresso di nuovi soci e/o partnership con altri importanti gruppi industriali.

Restando a disposizione per ogni ulteriore necessità, porgo cordiali saluti.

Perugia, 06 giugno 2019

L'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

(dott. Antonio Di Leo)



ALLEGATO  
AL VERBALE DEC  
20/06/2019

Spett.le  
CONSAC Gestioni Idriche spa  
Via Ottavio Valiante, 30  
84078 Vallo della Lucania (SA)

Io sottoscritto Dott. Antonio Di Leo in qualità di **Amministratore Giudiziario** nominato dal Tribunale Penale di Perugia per la gestione, con vincolo di prosecuzione delle attività aziendali, delle quote societarie della Ecoenergia Srl., relativamente alla gara di appalto per la fornitura di energia elettrica CIG 7821351F03 sono a comunicare che l'azienda rispetta i requisiti di idoneità professionale sanciti dall'Art. 80 del codice degli appalti (D.lgs. n. 50/2016) in quanto **non rientra in alcune delle fattispecie ivi previste quali motivi di esclusione alla partecipazione a gare di appalto e concessioni.**

ECOENERGIA S.r.l. **non ha mai subito condanne penali** di alcun tipo e allo stato **non risultano procedimenti penali pendenti a suo carico.**

Infine la società **non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale** (Fallimento, Concordato Preventivo, Liquidazione Coatta Amministrativa).

Milano, 05/06/2019

ANTONIO DI LEO  
Dottore Commercialista  
P.zza Valerio Martini / Perugia